REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA

(Delibera Consiglio n. 14 del 15.09.2025)

ART.1
(Costituzione)

1. E' istituita la Commissione Mensa per il servizio di refezione scolastica di competenza dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere.
2. La Commissione è un organo di rappresentanza dell'utenza del servizio di refezione scolastica e pertanto esercita le proprie funzioni nell'ambito della refezione scolastica che l'Unione eroga agli utenti delle Scuole dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado statali allocate sul territorio dell'Ente.

ART. 2
(Finalità)

La Commissione mensa, quale forma di partecipazione dei genitori al servizio di ristorazione scolastica, è un organo consultivo e propositivo che, nell'interesse dell'utenza e di concerto con l'Unione di Comuni, persegue l'obiettivo di un continuo miglioramento del servizio reso all'utenza attraverso attività propositive e di monitoraggio improntate alla massima trasparenza.

ART. 3
(Competenze)

La Commissione mensa svolge:
a) un ruolo di collegamento tra utenza, scuola, Unione di Comuni e Ditta di Ristorazione cui è affidato il servizio;
b) un ruolo di monitoraggio sul gradimento da parte dei fruitori del pasto e sulla qualità del servizio attraverso idonei strumenti di rilevazione e valutazione, predisposti d'intesa con l'Unione di Comuni;
c) un ruolo propositivo e consultivo nell'ambito della promozione di azioni migliorative e di informazione in tema di educazione alimentare e promozione della salute di alunni, genitori, personale scolastico e comunità.

La Commissione Mensa non ha poteri gestionali sul servizio di refezione scolastica in quanto gli stessi competono all'Unione di Comuni, né poteri di controllo igienico sanitari, in quanto gli stessi competono agli Enti preposti.

ART.4
(Composizione)

La Commissione mensa è costituita a livello di Istituti scolastici Comprensivi presenti nel territorio dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere ed è composta da:

a) l'Assessore con delega alla Pubblica Istruzione di ogni Comune dell'Unione;

b) il Presidente del Consiglio di Istituto Comprensivo;
c) il rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico dotato di servizio mensa;
d) il rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico e ordine di scuola dotati di servizio mensa;
e) il Responsabile della cucina o suo delegato;
f) il Responsabile dell'ufficio istruzione dell'Unione di Comuni o suo delegato.

ART.5
(Nomina dei rappresentanti)

I rappresentanti degli insegnanti e dei genitori sono nominati con le seguenti modalità:
a) nei plessi dotati di servizio mensa i rappresentanti dei genitori, di sezione o di classe, nominano un rappresentante per la Commissione mensa;
b) il collegio dei docenti nomina i propri rappresentanti all'interno della commissione;
c) gli eletti durano in carica tre anni; ogni triennio, in concomitanza con la prima riunione del consiglio di classe, si procede alla elezione dei nuovi rappresentanti
d) in caso di dimissioni o decadenza dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, si procede alla sostituzione con le stesse modalità di cui sopra.
Al fine di agevolare un'efficace e celere circolazione delle informazioni, ogni componente è tenuto a comunicare l'indirizzo e-mail presso cui intende ricevere le convocazioni, le comunicazioni ed ogni altro atto afferente ai lavori della Commissione.
I componenti decadono nei seguenti casi:
- il proprio figlio/a non frequenta più nessun plesso scolastico degli Istituti interessati;
- il docente non più in servizio nel plesso o nell'Istituto comprensivo;
- presentazione di formali dimissioni scritte;
- mancata partecipazione a 3 riunioni consecutive della commissione;
- configurazione di un conflitto di interessi, verificato dall'ufficio competente, con l'impresa di ristorazione che gestisce il servizio.

In ogni caso i componenti decadono immediatamente quando perdono la status per cui sono stati eletti. Nel caso in cui un componente decada, si provvederà alla sostituzione per surroga nel plesso di competenza o, in subordine, nell'Istituto comprensivo.

ART.6
(Requisiti dei componenti)

I genitori possono entrare a far parte del Comitato mensa solo nel caso in cui abbiano figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

ART.7
(Attività della commissione mensa)

La commissione mensa ha essenzialmente un ruolo propositivo e non esecutivo. In particolare la sua attività consiste nel:

1) proporre un programma di attività per la verifica del grado di accettazione del menù da parte degli utenti;

2) proporre eventuali correttivi laddove le verifiche effettuate, anche attraverso l'assaggio delle pietanze, abbiano evidenziato carenze o problemi.

Per accedere ai locali dei refettori serve l'autorizzazione sia dell'Unione di Comuni (Ufficio Istruzione) che dell'Istituto Comprensivo.

Tutti i componenti della commissione mensa possono chiedere informazioni e chiarimenti al personale dell'Ufficio Istruzione dell'Unione di Comuni.

ART. 8
(Modalità' di comportamento e obblighi dei componenti della commissione)

Durante i sopralluoghi, non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto. Parimenti non dovranno essere richiesti pareri o informazioni ai bambini utenti del servizio. Inoltre, anche al fine di evitare ogni possibile violazione della normativa sulla tutela della privacy, non possono essere effettuate fotografie o riprese video di ambienti, personale e utenti.
I membri della Commissione Mensa non possono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di qualsiasi tipo di indisposizione fisica.
A conclusione della visita, i rappresentanti della Commissione Mensa redigeranno un verbale ed eventualmente una scheda di valutazione da fare pervenire all'Ufficio Istruzione dell'Unione di Comuni.
I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e ad utilizzare i dati e le informazioni acquisiti per le finalità inerenti al mandato e, comunque, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza.

ART.9
(Norme igieniche)

L'attività della Commissione Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi.

ART. 10
(Presidente)

La Commissione elegge al proprio interno un Presidente espressione della componente dei genitori, cui spetterà stabilire data, orario e ordine del giorno delle riunioni della commissione nonché curare i rapporti con l'ufficio Istruzione associato dell'Unione di Comuni e con i genitori.

ART.11
(Segretario)

Il Segretario è nominato dal Presidente fra i componenti dei genitori e si farà carico della convocazione materiale delle riunioni, della redazione dei verbali delle sedute, nonché di tutti i compiti amministrativi che possano derivare dall'attività della commissione stessa.
I verbali delle riunioni, redatti come sopra indicato, dovranno indicare i punti principali della discussione, verranno approvati al termine delle sedute e dovranno essere trasmessi all'Unione di Comuni - Ufficio Istruzione associato.

ART.12
(Funzionamento)

La Commissione mensa si riunisce periodicamente per la programmazione e l'organizzazione dei propri lavori, su convocazione del Presidente con almeno 5 giorni di anticipo.
Laddove la commissione ne ravvisi la necessità potrà dotarsi di apposito Regolamento interno per il proprio funzionamento.

ART.13
(Durata)

La Commissione mensa resta in carica per 3 anni scolastici.
In caso di dimissioni o perdita dei requisiti di uno o più membri, la componente interessata provvederà alla sostituzione dandone comunicazione all'Ufficio Scuola dell'Unione di Comuni.

ART.14
(Oneri finanziari)

Le attività svolte dalla commissione Mensa non possono comportare oneri finanziari per le Amministrazioni comunali e per l'Unione di Comuni ad esclusione di quelle previste nei programmi dalle stesse già finanziati.